



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 112/2019

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. 112/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 4 maggio 2022**

d a

C [REDACTED] S.c. a r.l., con sede in Roma, Via Gaeta, 77, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **M [REDACTED] M [REDACTED]**, in **proprio e in qualità di erede di P [REDACTED] A [REDACTED]**, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. **[REDACTED]**

[REDACTED], quest'ultimo anche domiciliatario, come da procura speciale estesa in calce all'atto d'appello

APPELLANTI

c o n t r o

OGGETTO:

Leasing

143121



I [REDACTED] S [REDACTED] S.P.A., in qualità di incorporante di U [REDACTED]

L [REDACTED] S.P.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],

procuratore domiciliatario come da procura alle liti per atto del Notaio

[REDACTED] (rep. N. 98762, racc. 33338) allegata al

ricorso per decreto ingiuntivo

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 19 giugno 2018, n.1841/2018.

CONCLUSIONI

Degli appellanti

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita, in accoglimento dell’atto di gravame introduttivo del presente giudizio e dei motivi ivi specificatamente articolati, contrariis reiectis, riformare in toto la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni rassegnate nell’Atto di Citazione in opposizione a D.I. introduttivo e in tutti gli altri scritti rassegnati da questa difesa nel giudizio di prime cure, e da intendersi in tale sede integralmente riportati e trascritti, evidenziando e contestando, come già argomentato nel giudizio di prime cure:

1) in via pregiudiziale e preliminare, preso atto del deposito dell’originale della fideiussione oltre il termine perentorio dell’inizio delle operazioni peritali (CTU grafologica) fissata per il 23.6.2015, dichiararsi per l’effetto la decadenza, non utilizzabilità ed estromissione di tale documento dal



presente giudizio, con conseguente carenza di legittimazione passiva nei confronti della Sig.ra P [REDACTED];

2) in via preliminare e pregiudiziale subordinata, accertato e dichiarato che la fideiussione è priva di luogo e data (sono in bianco), dichiararsi la nullità, invalidità e comunque l'inefficacia della fideiussione perché priva di data e luogo di sottoscrizione per violazione del combinato disposto degli artt. artt.1346 e 1419 c.c., applicabili in subiecta materia, e per l'effetto dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti della Sig.ra A [REDACTED] P [REDACTED];

3) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola penale e in ogni caso l'illegittimità della stessa, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;

4) in via ulteriormente principale e sempre nel merito, accertare e dichiarare la eccessiva onerosità della clausola penale summenzionata, idonea a determinare indebito arricchimento in capo alla società di leasing, e per l'effetto dichiarare comunque inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ordine alle somme oggetto di penale;

5) in subordine, rideterminare in diminuzione il credito rivendicabile dalla società di leasing, e per l'effetto, ridurre l'importo oggetto del decreto 3 ingiuntivo opposto della somma di € 67.100,00 (€ 55.000,00 + IVA pari a € 12.100,00), pari alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto dell'autobus [REDACTED] di € 150.000,00, rispetto al minor prezzo di realizzo



dalla vendita di € 95.000,00.

6) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio ex D.M.55/2014 ed accessori come per legge”.

Dell'appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:

nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta da C [REDACTED] Soc. Coop. a r.l. e dal Sig. M [REDACTED] M [REDACTED] in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra A [REDACTED] P [REDACTED] in quanto infondata per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1841/2018 emessa dal Tribunale di Brescia a definizione della causa portante R.G. n. 9192/2014. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1841/2018, pubblicata in data 19 giugno 2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6615/2017 con cui è stato ingiunto a C [REDACTED] S.c.r.l., M [REDACTED] M [REDACTED] e A [REDACTED] P [REDACTED] il pagamento della somma capitale di € 157.285,63, oltre interessi e spese in favore della U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a.

1.1. Gli opposenti avevano esposto che C [REDACTED] S.c.r.l. e U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. avevano stipulato tre contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli; che, a causa del ritardo nel pagamento dei canoni, essi erano stati risolti dalla società concedente con raccomandata datata 3 novembre 2011, con conseguente restituzione dei tre mezzi; che era stato proposto alla società concedente di vendere l'autobus per la somma di € 150.000,00,



tuttavia quest'ultima aveva venduto le altre due vetture per € 12.500,00 ed € 17.000,00 mentre l'autobus per € 95.000,00; che A [REDACTED] P [REDACTED] non aveva firmato la fideiussione prodotta; che la clausola penale contenuta nel contratto era indeterminata e quindi nulla; che essa avrebbe dovuto essere ridotta per eccessiva onerosità e che, in ogni caso, dovesse gravare sulla società concedente la differenza di prezzo tra la vendita proposta dalla società conduttrice e quella realizzata da U [REDACTED].

1.2. La opposta aveva chiesto la verifica della sottoscrizione di A [REDACTED] P [REDACTED] posta in calce alla fideiussione, contestando tanto l'indeterminatezza, che l'eccessiva onerosità della penale. Inoltre, relativamente al prezzo di vendita degli autoveicoli, essa aveva eccepito che la società utilizzatrice avrebbe offerto la somma di € 150.000,00 a titolo di riscatto ed estinzione del contratto e non a titolo di acquisto dell'autobus; così facendo, gli oppositori avrebbero chiesto l'estinzione del contratto a fronte del pagamento a stralcio della somma di € 180.000,00 Iva inclusa, a fronte di un corrispettivo dovuto di € 249.577,89.

1.3. Il Tribunale, sulla base dell'esito della disposta consulenza tecnica grafologica ha accertato la sottoscrizione del contratto di fideiussione è riconducibile ad A [REDACTED] P [REDACTED].

Circa l'asserita indeterminatezza della clausola penale, che, secondo gli oppositori derivava dal fatto che il credito della società concedente sarebbe dipeso dal prezzo di vendita dei beni che avrebbe dovuto essere sottratto all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, il Giudicante ha ritenuto che la clausola, pur non essendo determinata, sia determinabile, in quanto la



somma dovuta era agevolmente calcolabile una volta venduti i beni.

Ha, inoltre, ritenuto la clausola penale non eccessivamente onerosa, ricordando che le parti, pattuendola, avevano reso manifesta l'intenzione di disincentivare l'inadempimento, rafforzando il vincolo contrattuale, e che la somma ottenuta da U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. non sia superiore a quella che essa avrebbe potuto ottenere tramite l'adempimento del contratto.

In ordine al prezzo di vendita dei beni, il Tribunale ha evidenziato che l'autobus è stato venduto al prezzo di € 95.000,00, a fronte di un valore in perizia di € 103.500,00, mentre le due automobili sono state vendute l'una per € 20.570,00 e l'altra per € 17.545,00, a fronte di un valore eurotax rispettivamente di € 26.300,00 e di € 18.500,00; la differenza tra il prezzo di vendita e quello stimato è stata ritenuta giustificata, considerata la normale alea che caratterizza la vendita.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello C [REDACTED] S.c. a r.l. e M [REDACTED] M [REDACTED], in proprio e in qualità di erede di A [REDACTED] P [REDACTED] (deceduta in data 1° luglio 2018), sulla base di cinque motivi di gravame.

3. Si è costituita la U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. che ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, alla udienza del 4 maggio 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si prende atto, innanzi tutto, che in sede di comparsa conclusionale il



difensore di parte appellata ha dato atto dell'intervenuta incorporazione di U [redacted] S.p.a. in I [redacted] S [redacted] S.p.a. per effetto dell'atto di fusione per incorporazione a rogito del Notaio [redacted] datato 19 aprile 2022 (rep. N. 13415/7222).

2. Con il primo motivo d'appello, C [redacted] S.c. a r.l. e M [redacted] M [redacted] evidenziano l'inammissibilità della produzione dell'originale della fideiussione per ritardata consegna al consulente tecnico d'ufficio rispetto al termine disposto dal Giudice, chiedendo la conseguente estromissione del documento; alla inutilizzabilità del documento conseguirebbe il difetto di legittimazione passiva di A [redacted] P [redacted]. La fideiussione sarebbe nullità e/o non opponibile in quanto priva di luogo e di data.

Parte appellante evidenzia che la tardività dell'esibizione dell'originale della fideiussione rispetto all'inizio delle operazioni peritali, la conseguente decadenza della controparte dalla relativa produzione e la inutilizzabilità ai fini del giudizio, con carenza di legittimazione passiva di A [redacted] P [redacted], sarebbero argomentazioni già svolte in primo grado su cui il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*

Inoltre, deduce la mancata indicazione nella fideiussione della data e del luogo, perciò, il documento dovrebbe ritenersi nullo e, in ogni caso, inutilizzabile ed inefficace nei confronti di A [redacted] P [redacted] sia per il difetto di tali elementi, sia per la violazione del combinato disposto degli artt. 1346



e 1419 c.c., Infatti, nei rapporti bancari, la certezza della data sarebbe rilevante in determinate ipotesi, come, per esempio, nelle garanzie fideiussorie, nel fallimento e nei crediti garantiti da pegno; la incertezza in merito al dato temporale ed al luogo della sottoscrizione del documento determinerebbe altresì la violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e, inoltre, anche su tale argomento, il primo Giudice avrebbe nuovamente ommesso di pronunciarsi, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Qualora la fideiussione venisse ritenuta valida ed efficace, parte appellante espone come questa sarebbe riconducibile unicamente al contratto di finanziamento n. 6022466 avente ad oggetto l'autobus, quindi solamente per l'importo di € 116.775,63 e non ai contratti aventi ad oggetto le autovetture Jaguar.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Riguardo alla questione della lamentata tardività della produzione dell'originale del documento rileva il Collegio che il Tribunale non ha fissato alcune termine perentorio per la consegna dell'originale della fideiussione al consulente d'ufficio: dal verbale d'udienza del 28 maggio 2015, nel corso della quale è stato conferito l'incarico al consulente d'ufficio, si ricava che questi ha fissato la data del 23 giugno 2015 per l'inizio delle operazioni peritali e che il Giudicante ha concesso alle parti <<termine per la nomina del ctp ... sino al 22.6.15, con invito a parte opposta a fornire al ctu l'originale della fideiussione>>.



Pertanto, manca la fissazione di un termine perentorio a cui correlare la pretesa decadenza.

Inoltre, nella relazione il consulente d'ufficio ha fatto presente *“di aver ricevuto in data 22 giugno email a firma Avv. [REDACTED] con la quale il difensore della convenuta segnalava che l'originale del documento contestato non era stato ancora reperito e che erano in corso ricerche presso gli archivi della banca”* e, comunque, l'avvenuta consegna dell'originale in data 30 giugno. La consegna in tale data non ha comportato alcun ritardo nello svolgimento del procedimento di verifica e non ha inciso sulla manifestazione univoca, già precedentemente e ritualmente manifestata della volontà della parte di volersi avvalere del documento (già prodotto in copia in sede monitoria), avendo la U. [REDACTED] L. [REDACTED] S.p.A. chiesto già in comparsa di risposta l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e la instaurazione del procedimento di verifica a seguito del disconoscimento operato da A. [REDACTED] P. [REDACTED] in atto di citazione opposizione.

2.3. Riguardo all'assenza del luogo e della data, essa non è stata oggetto dei motivi di opposizione nel quale è stata fatta questione della genuinità del documento in relazione alla autografia della firma di A. [REDACTED] P. [REDACTED] che ha trovato conferma nell'esito, non contestato in appello, della consulenza d'ufficio. Non facendosi più questione circa l'autografia della data accertata giudizialmente con statuizione sulla quale si è, quindi, formato il giudicato (interno), è evidente la ininfluenza, oltre che infondatezza, della doglianza



per cui la parte non abbia potuto “*contestare ed eccepire che ne giorno e nell’ora indicata nel documento stesso si trovasse (o si potesse trovare) in un luogo diverso e distante che avrebbe reso materialmente impossibile la firma del documento stesso nel giorno e nell’ora indicati*” e quindi, dell’asserita lesione del diritto di difesa.

E’, con evidenza, estranea al presente giudizio la questione della mancanza di certezza della data nei confronti dei terzi, mentre tra le parti la data non costituisce elemento essenziale, salvo che sia imposta dalla legge e la sua mancanza (così come quella del luogo di sottoscrizione) non determina la nullità della fideiussione che è stata specificatamente resa in relazione al contratto di leasing n. 6022466.

Al riguardo, va rilevato che lo stesso istituto bancario nel ricorso per decreto ingiuntivo ha precisato che “*l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto 6022466 è stato garantito da fideiussioni personali prestate dal sig. [REDACTED] ... e dalla signora A [REDACTED] [REDACTED] ... che sono pertanto tenuti, in via solidale con [REDACTED] Soc. Coop. a r.l. l pagamento della somma di € 116.775,63, oltre interessi convenzionali di mora al tasso previsto dalle condizioni generali di contratto*”, che costituisce l’oggetto (precisato anche in atto di citazione in opposizione ed incontestato) della obbligazione garantita.

2.4. Nella comparsa conclusionale gli appellanti fanno, per la prima volta, questione circa la nullità delle fideiussioni, predisposte su uniformi modelli ABI, per violazione della normativa antitrust.



In tal modo la parte appellante introduce in comparsa conclusionale un nuovo motivo di gravame, oltre che una questione mai sottoposta al primo Giudice, con conseguente inammissibilità della richiesta di accertamento in tal modo formulata, perché in palese violazione del principio del contraddittorio, non essendosi mai dibattuto di tale questione nel corso del giudizio. La rilevabilità d'ufficio della nullità non significa infatti che il giudice debba procedere d'ufficio all'accertamento di fatti non allegati dalle parti e dai quali potrebbe derivare la dimostrazione dell'invalidità di una pattuizione negoziale della quale nessuno ha discusso.

A parte tale considerazione, la questione risulta manifestamente inconferente in quanto le fidejussioni in questione non sono fidejussioni *omnibus* essendo state rese a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. 6022466.

3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano che il Tribunale abbia escluso la nullità della clausola penale per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

La somma di cui al decreto monitorio n. 6615/2013 sarebbe stata calcolata considerando anche la clausola penale irrogata a seguito della risoluzione anticipata dei contratti *ex art. 17* delle condizioni generali degli stessi; in caso di risoluzione anticipata, la clausola penale farebbe sorgere l'obbligazione di pagamento di una somma pari al valore dell'opzione di acquisto del bene, cui dovrebbe aggiungersi *“l'attualizzazione dei corrispettivi a scadere alla data della risoluzione contrattuale; la quota di*



premio assicurativo non ancora rimborsata dall'utilizzatore alla condente mandataria; salvo il maggior danno, a cui deve essere detratto l'importo realizzato dalla vendita dei beni oggetto dei contratti". Secondo parte appellante, dalla lettura della clausola emergerebbero l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in violazione degli artt. 1382, 1346 e 1419 c.c. in quanto dipendente dalla somma ottenuta dalla vendita dei beni oggetto dei contratti, non indicando *ex ante* alcun parametro cui riferirsi in caso di vendita del veicolo; tant'è che gli importi sui quali sarebbe stata calcolata la somma oggetto della clausola sono stati resi noti da U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a. solamente a vendita conclusa. Prima della vendita dei beni, l'oggetto della penale sarebbe apparso indeterminabile ed aleatorio, considerata anche l'assoluta discrezionalità della società concedente circa la decisione del prezzo di vendita delle automobili e dell'autobus.

Dall'indeterminatezza e dall'indeterminabilità dell'oggetto della clausola penale dovrebbe discenderne la nullità *ex combinato* disposto degli artt. 1346, 1419 c.c., che, a sua volta, determinerebbe l'impossibilità per I [REDACTED] S [REDACTED] S.p.a. di richiedere le somme oggetto della stessa, con conseguente revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

3.1. Il motivo è infondato.

L'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento l'utilizzatore debba versare, oltre che i corrispettivi scaduti, gli interessi di mora, le spese di "*supero della percorrenza chilometrica*", "*a titolo di liquidazione convenzionale del*



danno una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 14 lettera d, dei corrispettivi a scadere dalla data della risoluzione contrattuale, più la quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'utilizzatore alla concedente mandataria, salvo il maggior danno. L'importo su indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base del listino "Eurotax blu" diminuito del 30% ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. Qualora il veicolo fosse stato già alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato. Il diritto dell'utilizzatore alla detrazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo e sarà riferita in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione".

Tale clausola non presenta aspetti d'indeterminatezza: <<in materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.>> (Cass. 15202/2018).

La previsione, quindi, della detrazione dai canoni scaduti e a scadere maggiorati del prezzo di opzione, del prezzo di vendita del bene che sia stato restituito ovvero, nel caso in cui sia invenduto, del suo valore in base



al listino ed agli abbattimenti previsti nella clausola stessa, è conforme al meccanismo previsto dall'art. 1526 cod.civ. altrimenti applicabile in via analogica: <<La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo>> (Cass. 10249/2022).

Non vi è, quindi, alcuna incertezza né aleatorietà nel riferimento al “*prezzo realizzato*”, in quanto non esso non rileva per determinare la entità della penale, ma, all'opposto, per diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Inoltre, esorbita dall'alveo della nullità la questione della determinazione unilaterale, da parte della concedente, di tale prezzo, dovendo anche



rilevarsi che l'utilizzatore può comunque contestare, come nel caso di specie, che si tratta di un prezzo non conforme al valore di mercato, chiedendo l'accertamento di quest'ultimo al fine di conseguire una ulteriore riduzione dell'importo dovuto a titolo di penale e, se del caso, la restituzione dell'eventuale esubero.

4. Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'eccessiva onerosità della clausola penale, che dovrebbe quindi essere ridotta d'ufficio.

La *ratio* della predetta clausola dovrebbe essere risarcitoria, volta a limitare il *quantum* da corrispondere in caso di inadempimento: ai sensi dell'art. 1384 c.c., il giudice potrebbe diminuire equamente l'importo della penale nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata parzialmente eseguita, ovvero se l'ammontare della stessa risulti manifestamente eccessivo.

La clausola sarebbe eccessivamente onerosa, in quanto comporterebbe uno squilibrio del sinallagma contrattuale, penalizzando l'utilizzatore; inoltre, l'importo determinato dalla società concedente a titolo di penale, originerebbe un indebito arricchimento della stessa, che riceverebbe, perciò, un vantaggio superiore a quello ottenuto in caso di regolare adempimento del contratto. Inoltre, l'eccessiva onerosità della clausola in questione risulterebbe evidente dall'eccedenza dell'importo richiesto a titolo di penale rispetto a quanto versato dalla controparte e al prezzo realizzato con la vendita dei beni.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing che



prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti (art. 17) integra una clausola penale che è espressione dell'autonomia privata: *“in materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, la cui natura di clausola penale ne preclude, nel giudizio successivamente instaurato, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto”* (Cass. 19272/2014).

Pertanto, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (cfr. Cass. 888/2014).

Il Tribunale, ha quindi correttamente evidenziato che <<poiché la società di leasing, con la penale, ottiene una somma non superiore a quella che avrebbe ottenuto con l'inadempimento del contratto, è evidente che non vi sia ragione per ritenere la penale sproporzionata, atteso che la stessa non



riconosce alla società locatrice una somma superiore al pregiudizio subito>>.

Tale statuizione non è fatta oggetto di specifica censura da parte degli appellanti che si limitano a riproporre in modo teorico la questione della eccessiva onerosità della clausola penale e della sua riducibilità senza contrastare l'accertamento sulla base del quale il Tribunale l'ha esclusa e cioè che l'importo azionato in sede monitoria non eccede quanto conseguibile dalla concedente con la regolare esecuzione del contratto, il cui interesse è, infatti, quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento.

Il tema della congruità di quanto ricavato dalla concedente dalla vendita dei beni concessi in leasing e che è stato detratto dall'importo dovuto in base all'art. 17 delle condizioni generali di contratto per pervenire al complessivo importo ingiunto viene, invece, esaminato in relazione al successivo motivo di gravame.

5. Con il quarto motivo di gravame, circa la questione relativa al prezzo di vendita dei beni, l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia *ex art.*

112 c.p.c.



U[REDACTED] L[REDACTED] S.p.a. avrebbe alienato le due autovetture e l'autobus ad un prezzo manifestamente inferiore rispetto a quello di mercato e ciò sarebbe provato dai documenti prodotti, da cui risulterebbe che l'autobus sarebbe stato valutato dalla società romana [REDACTED], in data 28 novembre 2011, ad un prezzo di € 150.000,00 (doc. n. 1). Ciò sarebbe altresì dimostrato dalla mail (doc. n. 2), datata 25 gennaio 2012, inviata dall'Avv. [REDACTED] ad [REDACTED] della società concedente, ove si legge la disponibilità *“del concessionario che, ad oggi, ha già manifestato la volontà di acquistare il veicolo al prezzo di € 150.000,00 (Iva esclusa)”*.

Tuttavia, l'autobus in questione sarebbe stato alienato al prezzo di € 95.000,00 oltre Iva, con una perdita di € 55.000,00 oltre I.V.A. rispetto alla offerta della concessionaria. Ne conseguirebbe la riduzione della somma oggetto della clausola penale, pari alla differenza tra il prezzo offerto e quello realmente conseguito, allo scopo di ripristinare l'equilibrio contrattuale: pertanto, l'importo ingiunto dovrebbe essere ridotto di € 55.000,00 oltre IVA, per un totale di € 67.100,00.

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla deduzione per cui dalla applicazione della clausola penale discenderebbe un danno grave ed irreparabile per la utilizzatrice che, nonostante l'intervenuta restituzione dei beni, sarebbe obbligata a versare ulteriori importi, venendosi così a determinare un notevole squilibrio del sinallagma contrattuale. Anche al riguardo sarebbe stato violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c.


5.1. La censura di omessa motivazione, in ordine ad entrambi i profili, è



infondata.

Riguardo al primo il Tribunale ha così motivato: <<Per quanto riguarda i valori a cui sono stati venduti i mezzi, si deve rilevare come l'autobus sia stato venduto per euro 95.000,00 a fronte di un valore di perizia di euro 103.500,00, mentre le due autovetture sono state rispettivamente vendute per la somma di euro 20.570,00, a fronte di un valore eurotax di euro 26.300,00, e per la somma di euro 17.545, a fronte di un valore eurotax di euro 18.500,00. La modesta differenza tra il valore teorico e l'effettivo realizzo risulta del tutto giustificata, se solo si considera la normale alea di vendita>>.

Gli appellanti, senza muovere alcuna censura riguardo a tale statuizione con riferimento al prezzo di vendita delle due autovetture, non censurano che il prezzo di mercato dell'autobus cui il Tribunale ha fatto riferimento, ricavandolo dalla perizia di stima prodotta dalla concedente (doc. 4 fascicolo di primo grado), sia corretto né la valutazione del Tribunale per cui la differenza tra esso ed il prezzo a cui il bene è stato venduto è <<modesta>> e rientra nella <<normale alea di vendita>>.

Deducono, piuttosto, di avere comprovato la esistenza di una offerta di € 150.000,00 oltre Iva da parte della concessionaria 

S.p.A.

Al riguardo va rilevato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, che dalla missiva datata 28 novembre 2011 “*valutazione bus modello Iribus New Domino HD anno 2009 targa*



DX950SR” la [REDACTED] comunica alla C [REDACTED] Soc.coop. a r.l. che “a fronte dell’acquisto di un bus nuovo modello IRISBUS Magelys PRO 12.2 EURO V o di due bus usati del valore non inferiore di € 95.000,00 + iva cadauno, siamo disposti a riturare in permuta il mezzo indicato al valore di € 150.000,00 + iva”.

Pertanto, non si tratta né di una stima del valore di mercato del bene né di una offerta di acquisto del bene rivolta alla concedente va di una “proposta” formulata nell’ambito di una “trattativa” che prevedeva non già l’acquisto dell’automezzo ma la sua permuta con altri bus da acquistarsi da parte della C [REDACTED] stessa e che non è stato neanche dedotto che essa fosse disposta ad acquistare.

5.2. Anche per quanto riguarda il secondo profilo non vi è alcuna omessa posto che il Tribunale ha ritenuto non sproporzionata la clausola penale in quanto riconosce alla concedente una somma non superiore a quanto avrebbe ottenuto dall’adempimento e congruo il prezzo di vendita dei beni restituiti; va pertanto, escluso che si sia prodotto a carico della utilizzatrice alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale.

6. Pertanto, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001 ad € 260.000)

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico



dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da C [REDACTED] soc. coop. a r.l. e M [REDACTED] M [REDACTED] e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1841/2018 pubblicata il 19 giugno 2018;
- 2) condanna C [REDACTED] soc. coop. a r.l. e M [REDACTED] M [REDACTED] in solido, al pagamento in favore della U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.A. ora I [REDACTED] S [REDACTED] S.p.A. delle spese del grado, che liquida in € 2.835,00 per la “fase di studio”, € 1.820,00 per la “fase introduttiva” ed € 4.860,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Il Consigliere est.

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott. [REDACTED]

